

Parti

Ricorrente: Maya Marinova ET

Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Dispositivo

L'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 9, paragrafo 1, l'articolo 14, paragrafo 1, e gli articoli 73 e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, nonché il principio di neutralità fiscale devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, ai sensi della quale, in assenza, nel magazzino di un soggetto passivo, delle merci ad esso fornite ed in assenza di registrazione, nella contabilità di tale soggetto passivo, dei documenti fiscali ad esse relativi, l'amministrazione fiscale può presumere che tale soggetto passivo abbia successivamente venduto dette merci a terzi e determinare la base imponibile delle vendite di tali merci in funzione degli elementi di fatto di cui essa dispone, in applicazione di norme non previste dalla menzionata direttiva. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare che le disposizioni di tale normativa nazionale non vadano al di là di quanto è necessario al fine di assicurare l'esatta riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e di evitare l'evasione.

⁽¹⁾ GU C 27 del 25.1.2016.

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 5 ottobre 2016 — Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-583/15) ⁽¹⁾

[Inadempimento di uno Stato — Politica dei trasporti — Regolamento (CE) n. 1071/2009 — Trasportatore su strada — Semplificazione e cooperazione amministrativa — Articolo 16, paragrafi 1 e 5 — Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada — Interconnessione dei registri elettronici nazionali]

(2016/C 441/08)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Hottiaux, M. M. Farrajota e P. Guerra e Andrade, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo e C. Guerra Santos, agenti)

Dispositivo

1) non avendo creato un registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada e non avendo quindi stabilito l'interconnessione con i registri elettronici nazionali degli altri Stati membri, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 16, paragrafi 1 e 5, del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio.

2) La Repubblica portoghese è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 38 del 1° 2.2016, pag. 29.